

Al Presidente

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Consulenti del Lavoro

consigionazionale@consulentidellavoro.it

OGGETTO: Risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E

Egregio Presidente,

con riferimento alle osservazioni da Lei formulate nell'allegata lettera del 24 ottobre scorso in merito al contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023, n. 55/E, avente ad oggetto la compilazione della Sezione "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" della Certificazione Unica 2024, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle entrate nelle scorse settimane ha attivato un'interlocuzione con l'INPS per acquisire, già a partire dalla dichiarazione precompilata 2024, riferita al periodo d'imposta 2023, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l'Assegno Unico e Universale.

Quando è stata emanata la risoluzione, essendo ancora incerta la possibilità di acquisire un apposito flusso di dati da parte dell'INPS, si voleva dare evidenza della rilevanza di queste informazioni, che risultano fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

Ora il confronto con l'INPS è ormai ad uno stadio avanzato e, pertanto, si può ritenere che sia in qualche modo superato l'invito formulato nella citata risoluzione 55/E nei confronti dei sostituti d'imposta a comunicare tramite le Certificazioni Uniche 2024 anche i codici fiscali dei figli con riferimento ai quali è stato

riconosciuto l'Assegno unico. Resta fermo che, qualora il sostituto disponga di tali elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la CU al fine di incrementare il patrimonio informativo dell'Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall'INPS.

Ciò premesso, si rappresenta che nella citata risoluzione n. 55/E sono stati evidenziati i casi in cui, anche in assenza del riconoscimento della detrazione ai fini Irpef per i figli a carico, vi è comunque un obbligo per il sostituto d'imposta di riportare i dati dei figli a carico del dipendente (codice fiscale, mesi e percentuale di carico) nel relativo prospetto della CU, ancorché per tali figli sia stato riconosciuto l'Assegno Unico.

In particolare si tratta delle seguenti tre situazioni:

- il dipendente, in sede di conguaglio, richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio (es. fattura di una spesa medica intestata al figlio). In tali casi, come chiarito nella risoluzione, i figli di età inferiore ai 21 anni per i quali è riconosciuto l'Assegno Unico sono comunque considerati fiscalmente a carico anche se per gli stessi il contribuente non può avvalersi delle detrazioni per carichi di famiglia, ma può fruire delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro interesse;
- la legge regionale può riconoscere, in presenza di figli a carico (ancorché per tali figli sia stato riconosciuto l'Assegno Unico), specifiche agevolazioni ai fini del calcolo dell'addizionale regionale Irpef. Se il sostituto non acquisisce dal dipendente le informazioni relative ai figli a carico (riportandole nel prospetto della CU) può non essere in grado di calcolare correttamente l'ammontare dell'addizionale dovuta, costringendo il lavoratore a presentare la dichiarazione dei redditi per rettificare la propria situazione
- per il 2023 è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvede a riportare tali dati nel

prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni (Circolare 1° agosto 2023, n. 23/E).

IL DIRETTORE CENTRALE

Federico Monaco

Firmato digitalmente